

cumenti di programmazione in relazione agli obiettivi dell'investimento e alle specificità definite con le presenti Linee guida;

i decreti di riparto delle risorse finanziarie che, sulla base dei criteri condivisi, assegnano a ogni regione e provincia autonoma i fondi del PNRR. Nello specifico, le risorse del PNRR, finalizzate all'attuazione dell'Investimento 1.4 «Sistema duale», sono definite con decreto direttoriale di riparto delle risorse PNRR sulla base dei criteri individuati da apposito decreto ministeriale. Le relative modalità saranno declinate in apposita Convenzione tra le regioni e province autonome e l'Unità di Missione collocata presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La programmazione da parte delle regioni e province autonome dovrà avere come riferimento e come obiettivo sia il dato di *Baseline* sia il *target* PNRR nel periodo di riferimento già indicato (dall'a.f. 2020/2021 all'a.f. 2024/2025), in coerenza con quanto riportato negli *Operational Arrangements*.

Per il conteggio dei 39.000 percorsi che concorrono alla definizione della *Baseline* sarà possibile conteggiare i percorsi già a partire dall'a.f. 2020/2021 con riferimento a quanto realizzato a valere, esclusivamente, su risorse diverse da quelle del PNRR (es. risorse nazionali erogate ai sensi dell'art. 68, comma 4, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni, Fondi comunitari, Fondi regionali, altro). Ogni singola regione e provincia autonoma distribuirà il dato di *Baseline* sul periodo previsto per l'Investimento 1.4 del PNRR

«Sistema duale» (cioè dal 2020 fino all'anno 2025) secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e concordate con le stesse regioni e province autonome.

Per il calcolo dei 135.000 percorsi aggiuntivi del *target* PNRR sarà possibile conteggiare i percorsi a partire dalla data di avvio dell'ammissibilità degli interventi del PNRR fissato al 1° febbraio 2020 (ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 2021/241). Nel caso in cui si faccia ricorso a tale eventualità, valorizzando le attività pregresse, le regioni dovranno utilizzare le medesime UCS adottate dal bando a cui si intende fare ricorso, fatto salvo quanto indicato nelle presenti Linee guida circa la «coerenza» degli interventi.

Il monitoraggio fisico e finanziario e l'informazione riferita alla certificazione dei soggetti inseriti nei percorsi formativi duali (*relevant certification*) convergeranno alla quantificazione necessaria per il raggiungimento del *target* finale del PNRR (135.000 + 39.000).

La tabella seguente (tabella n. 2) fornisce, in via esemplificativa, il quadro riepilogativo riferito al numero di soggetti inseriti nei percorsi formativi duali (*relevant certification*) che ciascuna regione e provincia autonoma intende programmare per concorrere al raggiungimento del *target* finale del PNRR (174.000 percorsi in modalità duale).

Tabella n. 2 - Programmazione/monitoraggio del numero dei percorsi formativi duali con le caratteristiche richieste dalla «*relevant certification*» finalizzato al raggiungimento del *target* finale PNRR

Annualità	Baseline	Target PNRR Misura 1	Risorse PNRR Misura 1	Target PNRR Misura 2	Risorse PNRR Misura 2	Target PNRR Misura N	Risorse PNRR Misura N	Totale Target PNRR	Totale Risorse PNRR
2020/2021									
2021/2022									
2022/2023									
2023/2024									
2024/2025									
TOTALE									

Tale linea operativa potrà essere rivista, annualmente, alla luce dei dati di monitoraggio e dell'avanzamento nell'attuazione dell'Investimento 1.4 del PNRR «Sistema duale».

Il raggiungimento del *target* PNRR sarà il risultato di un insieme di misure che le regioni e province autonome individueranno a partire dalle caratteristiche specifiche dei propri sistemi e territori e tenendo in considerazione anche il «Menù aperto» (cfr. § 7) nel quale sono previste alcune misure, differenti tra loro per tiraggio finanziario e complessità dell'intervento.

6.2 Complementarità dei Programmi.

Le regioni e province autonome potranno integrare con le risorse nazionali e comunitarie il finanziamento del PNRR per l'Investimento 1.4 «Sistema duale», alla luce di quanto previsto e specificato dalla Circolare del Ministero dell'economia e finanze (Servizio centrale per il PNRR) n. 33 del 31 dicembre 2021 nella quale, con particolare riferimento al concetto di «cumulo», si precisa che tale termine «si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo «cumulate» a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento» e, di seguito, specifica ulteriormente che «è pertanto prevista la possibilità di cumulare all'interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti "...a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo" (divieto di doppio finanziamento)».

6.3 Opzioni di costo semplificate utilizzabili.

Per la spesa da imputare a carico del finanziamento dell'Investimento 1.4 «Sistema duale» del PNRR, si richiama quanto stabilito dall'art. 10, comma 4, del decreto-legge n. 121/2021 - convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 (nella *Gazzetta Uffi-*

ciale della Repubblica italiana 9 novembre 2021, n. 267) - che prevede la possibilità di utilizzare le opzioni di costo semplificato nell'ambito del PNRR: «Laddove non diversamente previsto nel PNRR, ai fini della contabilizzazione e rendicontazione delle spese, le amministrazioni ed i soggetti responsabili dell'attuazione possono utilizzare le «opzioni di costo semplificate» previste dagli articoli 52 e seguenti del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021». Pertanto, nell'ambito del «Documento di programmazione», ciascuna regione e provincia autonoma provvederà ad individuare le opzioni di costo semplificate indicando per ciascuna misura le unità di costo *standard* (di seguito *UCS*) tra quelle di seguito individuate.

6.3.1 UCS europea.

Per queste UCS si fa riferimento a quanto stabilito dal regolamento delegato UE 2021/702 All. IX (pag. 129).

In particolare, si precisa quanto segue:

per i percorsi duali aggiuntivi, per i percorsi *extra* diritto dovere e per i percorsi di conversione in duale dell'leFP ordinamentale in apprendistato: euro 5.995 dedicata ai percorsi di «Istruzione secondaria superiore e istruzione *post*-secondaria non terziaria (livelli 3 e 4)» per ciascun anno formativo. Per percorsi di durata inferiore alle novencentovanta ore si applicherà l'UCS corrispondente ad un costo ora/allievo di Euro 6 riparametrabile in proporzione alla durata effettiva del percorso;

per i percorsi di conversione in duale in alternanza: il costo ora/allievo di Euro 6 paramtrato in proporzione alla durata effettiva del percorso in alternanza simulata o alternanza rafforzata.

